

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLA VERIDICITA' DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' RESE AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000**

ART. 1 – FONTI NORMATIVE

- DPR n. 445 del 28.12.2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") ed in particolare:
 - articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 ("Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà");
 - art. 71 ("Modalità dei Controlli"), secondo cui le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47;
 - art. 43 ("Accertamenti d'ufficio), secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dei citati articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato;
- articolo 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011, secondo cui nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47;
- art. 10 bis della L. 241/1990 e successive modifiche, secondo cui, ove il procedimento instaurato su istanza di parte ed il controllo preventivo sulla veridicità delle dichiarazioni abbia prodotto esito negativo, il responsabile deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda prima della formale adozione del provvedimento;
- art. 18 della L. 241/1990 e successive modifiche, che detta le modalità di acquisizione dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento e in possesso dell'amministrazione procedente.

ART. 2 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (di seguito per brevità "autocertificazioni") e dell'atto di notorietà presentate all'ATS dell'Insubria e le modalità operative di svolgimento degli stessi.
2. I controlli attivati ai sensi del presente regolamento sono finalizzati ad assicurare la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici.

3. Le attività di controllo si conformano ai principi di trasparenza dei controlli, di proporzionalità al rischio e di coordinamento tra gli uffici.

ART. 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

1. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è la dichiarazione sottoscritta dal soggetto che la rende ed è prodotta in sostituzione delle normali certificazioni attestanti gli stati, qualità e fatti personali elencati all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, quali di seguito indicati:
 - a. Data e luogo di nascita
 - b. Residenza
 - c. Cittadinanza
 - d. Godimento dei diritti civili e politici
 - e. Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
 - f. Stato di famiglia
 - g. Esistenza in vita
 - h. Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente e discendente
 - i. Iscrizioni in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
 - j. Appartenenza ad ordini professionali
 - k. Titolo di studio, esami sostenuti
 - l. Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
 - m. Situazione reddituale ed economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
 - n. Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
 - o. Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'Anagrafe Tributaria
 - p. Stato di disoccupazione
 - q. Qualità di pensionato e categoria di pensione
 - r. Qualità di studente
 - s. Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
 - t. Iscrizioni presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
 - u. Tutte le situazioni relative all'adempimento di obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
 - v. Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
 - w. Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
 - x. Di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
 - y. Qualità di vivenza a carico

- z. Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
 - aa. Di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
2. Le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
 3. I cittadini extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, possono produrre autocertificazione, limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane.

ART. 4 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

1. L'atto di notorietà concernenti stati qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituita da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.
2. Possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di notorietà tutti gli stati, fatti e qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato non compresi nell'elenco riportato all'art. 3 del presente regolamento.

ART. 5 – ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento non si applica ai seguenti controlli, in quanto disciplinati da normativa specifica:
 - controllo sul possesso dei requisiti previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria, disciplinata dal D.M. 11 dicembre 2009.
2. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere oggetto di autocertificazioni, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
3. Il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, rientra nel principio di acquisizione d'ufficio delle certificazioni, in quanto le autodichiarazioni non possono sostituire le valutazioni effettuate da un organismo tecnico sulla regolarità contributiva.

ART. 6 – RESPONSABILI DEI CONTROLLI

1. I Dirigenti Responsabili di struttura, o loro delegati, sono competenti a ricevere le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
2. Gli stessi sono abilitati a:
 - a. rilasciare copia conforme all'originale di documenti detenuti presso la propria struttura aziendale;
 - b. autenticare copie, su presentazione dell'originale, apponendo sulla copia la dicitura "la presente fotocopia è conforme all'originale e si compone di n. fogli".

ART. 7 – TIPOLOGIE DEI CONTROLLI

1. L'Agenzia è tenuta ad effettuare idonei controlli ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. e s.m.i.
Compete ad ogni articolazione organizzativa aziendale procedere ai controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra presentate alle medesime, con l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.
2. I controlli possono essere svolti nel rispetto delle seguenti tipologie:
 - a. controlli a campione, effettuati su un numero determinato di dichiarazioni non inferiore 15% delle dichiarazioni presentate alla struttura aziendale competente; in tal caso la periodicità dei controlli è rimessa al responsabile che dovrà comunque garantire una frequenza almeno semestrale;
 - b. controlli effettuati su tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in relazione ad un determinato procedimento.
3. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo:
 - a. I controlli preventivi sono effettuati durante l'iter procedimentale
 - b. I controlli successivi sono effettuati a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi e saranno effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

ART. 8 – RILEVAZIONE DI ERRORI SANABILI E INDICATORI DI RISCHIO

1. Qualora le dichiarazioni presentino errori od omissioni che non pregiudichino la veridicità del loro contenuto, il responsabile del procedimento, ove sia possibile, informa direttamente l'interessato inviandogli comunicazione scritta affinché regolarizzi o completi la dichiarazione al momento o entro il termine di 5 giorni.

2. Nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi circa la veridicità del contenuto di dichiarazioni sostitutive, il responsabile del procedimento è tenuto ad effettuare adeguati controlli.
Si ravvisa fondato dubbio nei seguenti casi:
 - a. Indeterminatezza della situazione descritta e contemporanea impossibilità di raffrontarla a documenti o elementi di riscontro paragonabili;
 - b. Incoerenza palese, contraddittorietà e lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Agenzia in sede di istanza;
 - c. Imprecisioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Agenzia solo dati parziali e, comunque, in modo tale da non consentire all'Agenzia stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione;
 - d. Segnalazioni da parte di pubbliche amministrazioni su problematiche inerenti alle dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa.
3. I controlli attivati in base a rilevazioni condotte con "indicatori di rischio" devono essere effettuati in relazione a:
 - a. Dati certi, attestabili o certificabili
 - b. Elementi documentali o probatori comprovanti il fatto, stato o qualità dichiarato.

ART.9 – MODALITA' OPERATIVE DEI CONTROLLI

1. I controlli vengono svolti dai responsabili del procedimento su tutte le autocertificazioni relative ad un determinato procedimento, ovvero a campione, come indicato nell'articolo 7.
2. I controlli a campione devono avere una periodicità cadenzata e possono essere integrati con ulteriori controlli.
3. In tutti i casi in cui le informazioni sono certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico il responsabile del procedimento verifica preliminarmente l'esistenza di protocolli d'intesa o convenzioni per l'accesso telematico alle banche dati.
4. L'individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo a campione viene effettuata, per ciascun procedimento, utilizzando uno dei seguenti criteri:
 - a) consistenza numerica (es. una dichiarazione ogni n. presentate, le dichiarazioni con un determinato numero finale o iniziale di protocollo, ecc.);
 - b) arco temporale: tutte le dichiarazioni ricevute in determinati periodi (es. giorno, settimana, mese);
 - c) per lettera alfabetica (es. tutte le dichiarazioni ricevute da persone il cui cognome inizia con la lettera estratta a sorte, ecc).
5. Il responsabile del procedimento è tenuto ad inviare tempestivamente comunicazione al Responsabile della UOC Affari Generali quando sia conoscenza

della falsità di una dichiarazione ai fini della conseguente denuncia alla Procura della Repubblica.

6. Entro il primo trimestre dell'anno successivo i responsabili di struttura inviano alla UOC Affari Generali una relazione indicante il numero dei controlli eseguiti, la tipologia ed il relativo esito, fermo restando che le eventuali dichiarazioni mendaci devono essere segnalate tempestivamente.

ART.10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi dell'art. 76 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Il dichiarante inoltre decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/00.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.